



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 ottobre 2013 (06.11)  
(OR. en)**

**14423/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0297 (COD)**

---

**CODEC 2202  
ENV 892  
PE 435**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del: Segretariato generale

al: Comitato dei rappresentanti permanenti / Consiglio

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati  
- Risultati dei lavori del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 7-10 ottobre 2013)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Il relatore, Andrea ZANONI (ALDE, IT), ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e le sicurezza alimentare (ENVI), una relazione sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

La relazione conteneva 83 emendamenti (emendamenti 1-83). Inoltre, altri 43 emendamenti (emendamenti 84 - 131<sup>1</sup>) erano stati presentati da gruppi politici (PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL, EFD) o gruppi di 40 o più singoli membri del Parlamento europeo.

---

<sup>1</sup> 5 emendamenti erano stati annullati o ritirati.

## II. DISCUSSIONE

La discussione relativa alla proposta ha avuto luogo l'8 ottobre 2013.

Il relatore, Andrea ZANONI (ALDE, IT), ha aperto la discussione e:

- ha sottolineato che il voto sulla proposta di direttiva rappresentava un test importante per la futura politica in materia di ambiente. La direttiva era di importanza fondamentale in quanto stabiliva il principio relativo alle decisioni informate allorché siano in discussione progetti aventi un impatto significativo sull'ambiente. Dopo circa 30 anni, era giunto il momento non solo di aggiornare tale direttiva alla luce dell'esperienza acquisita, ma anche di adeguarla alle nuove priorità dell'UE quali la tutela del suolo, l'efficienza delle risorse, la strategia 2020 e la biodiversità;
- ha espresso il suo sostegno convinto alla proposta della Commissione ma ha riconosciuto che essa era forse troppo ambiziosa per la maggioranza del Parlamento. Gli emendamenti da egli proposti si limitavano ad alcuni miglioramenti del testo finalizzati a renderlo maggiormente efficace e più facilmente recepibile nelle legislazioni nazionali;
- ha affrontato la questione del gas di scisto che non era inclusa nella proposta della Commissione. Conformemente al principio di precauzione, era stato proposto che venissero realizzate valutazioni dell'impatto ambientale sia per la fase di esplorazione che per quella di estrazione. Non si trattava di essere contrari al gas di scisto ma semplicemente di sottoporre questo tipo di attività alle valutazioni d'impatto in linea con quanto avviene per tutte le altre attività che hanno un impatto ambientale;
- ha deplorato il fatto che, nonostante gli sforzi della commissione ENVI, parte del Parlamento stesse cercando di compromettere l'equilibrio del testo e di limitarne ulteriormente la portata. La presidenza era pronta ad avviare negoziati senza esitazioni ed egli aveva lanciato un appello ai deputati del Parlamento europeo affinché dessero prova di responsabilità al fine di assicurare all'UE uno strumento per affrontare le sfide del ventunesimo secolo.

Il commissario HEDEGAARD, a nome della Commissione:

- ha dichiarato che dopo 25 anni, era giunto il momento di modernizzare questo fondamentale testo legislativo dell'UE alla luce degli sviluppi e renderlo uno strumento maggiormente efficace ed efficiente ai fini di una crescita intelligente e sostenibile. La direttiva dovrebbe divenire più efficiente e prevedibile per i committenti; il processo dovrebbe essere semplificato dal principio; le diverse valutazioni ambientali dovrebbero essere coordinate e si dovrebbero introdurre scadenze ben definite per le fasi principali del processo. Ciò non andrebbe ad aumentare la burocrazia ma, al contrario, ne ridurrebbe le lungaggini;
- ha ricordato gli aspetti fondamentali della proposta:
  - rendere obbligatoria la fase di definizione del campo di applicazione per accelerare e semplificare l'intero processo garantendo una maggiore certezza del diritto per i committenti e le autorità e per assicurare parità di condizioni in tutta l'UE.
  - migliorare la qualità delle relazioni sulla valutazione d'impatto introducendo un sistema di accreditamento che gli esperti possano utilizzare nel corso della valutazione stessa. Ciò accrescerebbe inoltre la credibilità del processo agli occhi del pubblico.
  - introdurre misure, quali lo "sportello unico" al fine evitare duplicazioni delle valutazioni;
- per quanto riguarda il gas di scisto, ha affermato che la Commissione sta preparando una specifica iniziativa nel quadro del suo programma di lavoro per il 2013, e che era disponibile a prendere in considerazione eventuali ulteriori proposte del Parlamento nel contesto di tale programma di lavoro;
- ha preso atto delle complesse discussioni che rispecchiavano le diverse esperienze negli Stati membri in merito all'applicazione della direttiva e il suo ampio ambito di applicazione che comprende progetti relativi a diversi settori industriali. Ha ritenuto che la relazione presentata dal relatore fosse equilibrata e si è augurata che i negoziati a livello di trilogia potessero essere avviati presto.

Il relatore del parere della commissione per i trasporti e il turismo, Joseph CUSCHIERI (S&D, MT), ha sostenuto la proposta sottolineando che alcuni progetti potrebbero avere un impatto negativo sul turismo. Il relatore del parere della commissione per le petizioni, Nikolaos CHOUNTIS (GUE/NGL, EL) ha dichiarato che la commissione di cui fa parte ha ricevuto numerosi reclami in merito ad elusioni e violazioni della direttiva. La commissione ritiene che la direttiva debba essere rafforzata, ad esempio per quanto concerne la partecipazione del pubblico, il monitoraggio e la valutazione.

Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES (ES), a nome del gruppo politico PPE:

- ha sottolineato che la direttiva era stata applicata in modi diversi dagli Stati membri e che era convinta che lo scopo della revisione dovesse essere di correggere taluni aspetti e di elaborare criteri minimi da applicarsi in tutti gli Stati;
- ha fatto appello a dar prova di cautela e buon senso e a non sovraccaricare la direttiva di regole che comporterebbero solo ulteriori oneri per gli Stati membri e aggravii burocratici. Il gruppo politico cui appartiene aveva cercato di eliminare tali misure proposte, ad esempio quelle che non avrebbero fatto altro che prolungare le scadenze;
- ha dichiarato che il suo gruppo politico non era contrario alla proposta ma che alcuni emendamenti erano fondamentali, quali la sostituzione del termine "esperti accreditati" con "esperti competenti".

Kriton ARSENIS (EL), a nome del gruppo politico S&D:

- ha sottolineato l'importanza della direttiva quale esempio di legislazione dell'UE che aveva apportato un contributo positivo ai cittadini in quanto serviva a difendere l'ambiente e garantiva la partecipazione del pubblico a progetti di sviluppo;
- ha dichiarato che il gruppo politico cui appartiene aveva sostenuto tutti gli elementi della proposta e aveva inoltre suggerito una maggiore partecipazione dei cittadini a tutte le fasi del processo;
- ha chiesto una valutazione d'impatto per tutte le operazioni relative al gas di scisto, non soltanto nelle fasi di estrazione, ma anche in quella di ricerca. Si dovrebbero prevedere valutazioni d'impatto anche per la costruzione di un aeroporto.

Holger KRAHMER (DE), a nome del gruppo politico ALDE:

- ha deplorato il fatto che il relatore non fosse riuscito a proporre compromessi che avrebbero potuto chiaramente essere sostenuti da una grande maggioranza del Parlamento. La votazione sarebbe quindi risultata controversa e forse caratterizzata da un risultato alquanto aleatorio;
- ha ritenuto che la legislazione esistente relativa alla valutazione d'impatto fosse buona, ma semplicemente attuata in modi diversi. Sarebbe stato più appropriato concentrarsi sull'attuazione in luogo di, come qualche volta alcuni deputati del Parlamento europeo e governi fanno, compensare l'incorretta attuazione delegando alla legislazione dell'UE questioni che dovrebbero essere risolte a livello nazionale;

- si è espresso contro le misure finalizzate a velocizzare il processo, sostenendo che esse sortiscono l'effetto contrario e aggiungono soltanto un ulteriore ostacolo burocratico;
- ha dichiarato che non era necessario mettere urgenza ma occorreva più tempo per ottenere un risultato ragionevole ed equilibrato.

Sandrine BÉLIER (FR), a nome del gruppo politico Verts/ALE:

- ha sostenuto l'operato del relatore e ha dichiarato che le valutazioni d'impatto non dovrebbero essere facoltative bensì obbligatorie in quanto esse costituivano uno dei più efficaci strumenti di protezione per l'ambiente e la salute;
- si è pronunciata a favore delle proposte per rafforzare l'indipendenza degli esperti, garantire la partecipazione del pubblico ed introdurre valutazioni d'impatto obbligatorie per tutte le attività, comprese la ricerca e l'estrazione del gas di scisto;
- ha chiesto ai colleghi di dare prova di ambizione e responsabilità e di votare a favore della relazione senza indebolirla.

Anna ROSBACH (DK), a nome del gruppo politico ECR:

- ha dichiarato che le decisioni che hanno implicazioni di ampia portata sull'ambiente dovrebbero fondarsi su informazioni accurate;
- ha accolto con favore l'inclusione di aspetti che miglioreranno la protezione dell'ambiente, aumenteranno l'utilizzo efficiente delle risorse e promuoveranno una crescita sostenibile. Si è quindi espressa a favore della proposta del relatore di introdurre scadenze minime e massime per le udienze pubbliche, di semplificare le procedure amministrative e garantire l'indipendenza delle autorità di vigilanza. Ha considerato la proposta come un chiaro rafforzamento del diritto democratico dei cittadini ad essere informati e a partecipare e, personalmente, avrebbe votato a favore della relazione.

João FERREIRA (PT), a nome del gruppo politico GUE/NGL:

- ha sostenuto che l'esperienza acquisita in 25 anni di attuazione delle valutazioni dell'impatto ambientale ha dimostrato che erano necessari dei miglioramenti, nonostante la presenza di elementi positivi. Il gruppo cui appartiene aveva pertanto presentato una serie di emendamenti, anche intesi ad accrescere la partecipazione del pubblico, che dovrebbe avere il diritto di richiedere una valutazione dell'impatto di un progetto per mezzo di diversi meccanismi che gli Stati membri devono stabilire;
- ha dichiarato che vi era la necessità di ben più di un miglioramento, ad esempio di valutazioni d'impatto per nuovi tipi di progetti, di una maggiore attenzione sugli impatti cumulativi e sulla valutazione ex-post. Inoltre le autorità pubbliche avevano un ruolo fondamentale in questo settore e dovevano essere adeguatamente equipaggiate per svolgere i propri compiti.

Tadeusz CYMAŃSKI (PL), a nome del gruppo politico EFD:

- ha ritenuto che la politica dell'UE in materia di ambiente, in particolare nel settore dell'energia, avesse avuto, fino a quel momento, un impatto limitato sulla politica climatica globale; essa aveva peraltro avuto un impatto negativo sulla competitività dell'economia europea, aveva rallentato la ripresa dalla crisi economica e causato perdita di posti di lavoro;
- aveva quindi fatto appello a favore di un equilibrio tra tutela dell'ambiente e protezione dell'economia e dei posti di lavoro. L'aggiunta di nuove regole ha causato una perdita di credibilità agli occhi degli investitori i quali dovrebbero poter contare su quadri giuridici stabili e prevedibili;
- per quanto riguarda il gas di scisto, ha dichiarato che le proposte andrebbero ad esclusivo vantaggio degli esportatori di petrolio e gas verso i mercati europei. Soltanto la fase di estrazione del gas di scisto dovrebbe essere disciplinata, e non quella di ricerca.

Le osservazioni degli oratori che sono seguite hanno ricalcato in larga parte le dichiarazioni effettuate dagli oratori di cui sopra (hanno riguardato, tra l'altro, l'efficienza delle procedure in contrapposizione alla burocrazia e considerazioni di carattere ambientale in contrapposizione a considerazioni di carattere economico, in particolare relativamente al gas di scisto). Per dare un'idea del tenore del dibattito, si possono evidenziare le osservazioni in appresso.

Alcuni oratori hanno messo in guardia contro la possibilità che le misure proposte generino più burocrazia e rischino di danneggiare l'economia, ad esempio:

- Konrad SZYMANSKI (ECR, PL), che ha sostenuto che le proposte presentate al Parlamento avrebbero generato un incubo burocratico per l'industria. In luogo di semplificare le procedure, le si sarebbero allungate e rese più complicate. L'obbligo di prendere in considerazione la biodiversità, ad esempio, non era soltanto sproporzionato, ma avrebbe inoltre comportato un elevato livello di incertezza giuridica in quanto non esisteva una definizione precisa di tale concetto.
- Sophie AUCONIE (PPE, FR), che ha sostenuto le valutazioni d'impatto in quanto permettevano di prevedere le conseguenze sull'ambiente di un progetto e quindi di proteggere l'ambiente e di migliorare l'utilizzo dei fondi. Tuttavia, la sfida consisteva nel trovare il giusto equilibrio tenendo conto del fatto che obblighi complementari avrebbero potuto essere di ostacolo agli investimenti, alla crescita e all'occupazione. La certezza del diritto era importante per le imprese, e quindi, il gruppo politico cui appartiene aveva proposto di eliminare le misure inutili, inefficaci e ridondanti in modo che il testo mantenesse le sue qualità di strumento efficace al fine di migliorare progetti che hanno un impatto sull'ambiente.

Altri oratori hanno difeso le misure proposte:

- Jo LEINEN (S&D, DE) ha sottolineato che vi era la necessità di un certo grado di armonizzazione delle procedure tra gli Stati membri dato che le procedure e le norme in vigore erano completamente differenti. Ciò avrebbe garantito una base comune per l'accettazione dei progetti.
- Andrés PERELLÓ RODRÍGUEZ (S&D, ES) ha controbattuto le argomentazioni secondo cui un'esauriente valutazione ambientale era di ostacolo alla produttività o alla creazione di posti di lavoro. Un progetto, qualora non fosse sostenibile nel lungo termine, potrebbe rivelarsi più costoso in termini di danni ambientali e perfino di vite umane. Egli ha indicato, a titolo di esempio, il progetto Castor a Valencia, dove l'inadeguata presa in considerazione dei rischi di terremoti sta causando gravi problemi oggi.

Il gas di scisto è stato menzionato da un gran numero di oratori, quali ad esempio:

- Richard SEEBER (PPE, AT), che si è pronunciato a favore di una valutazione d'impatto anche per la fase di ricerca, sostenendo che tale fase comporta un impatto sull'ambiente in quanto prevede l'"idrofrazione" che rappresenta un rischio per le acque sotterranee. Non prevedere una valutazione d'impatto in questa fase causerebbe ulteriori problemi a livello politico, in quanto una tale situazione sarebbe inaccettabile per la popolazione a prescindere dal paese di appartenenza;
- Boguslaw SONIK (PPE, PL), che al contrario ha considerato gli emendamenti intesi ad includere il gas di scisto nella direttiva arbitrari e ingiustificati e tali da costituire il primo vero tentativo di prevenire lo sfruttamento commerciale del gas di scisto o di renderlo non redditizio. Alla luce dell'aumento dei prezzi dell'energia, l'UE non può permettersi di non sviluppare tale settore.

### III. VOTAZIONE

Il Parlamento ha votato sulla proposta il 9 ottobre 2013. Il Parlamento europeo ha adottato 86 emendamenti alla proposta. Su alcuni emendamenti, la votazione è stata molto serrata.

Sono stati adottati tutti gli emendamenti della commissione tranne undici (emendamenti 26, 35, 40, 58, 60, 64, 70, 71, 74, 78, 82), tuttavia diversi emendamenti sono stati adottati solo in parte.

Inoltre, 14 altri emendamenti sono stati adottati (gli emendamenti 102, 106 - 110, 112, 127, 129 e 130 presentati dal gruppo politico PPE; gli emendamenti 93 e 126 presentati dal gruppo politico ALDE e gli emendamenti 120 e 124 presentati dal gruppo politico GUE/NGL). Alcuni di questi emendamenti sono identici.

Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

La votazione della risoluzione legislativa è stata rimandata ad una successiva sessione e non si è pertanto conclusa la prima lettura del Parlamento europeo, mantenendo così la possibilità di raggiungere un accordo in prima lettura. La questione è stata quindi rinviata alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo.



**Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati**  
**\*\*\*I**

**Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 ottobre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))<sup>1</sup>**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura):**

**(1) Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

*Emendamento*

(1) La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. ***Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme più rigorose a tutela dell'ambiente e della salute umana.***

**(2) Emendamento 2**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura e

*Emendamento*

(3) È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura,

---

<sup>1</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0277/2013).

rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

*allinearla ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale. Lo scopo ultimo della presente proposta di modifica della direttiva è assicurare una migliore attuazione a livello degli Stati membri. In molti casi le procedure sono risultate troppo lunghe e complicate, creando ritardi e rischi supplementari per la tutela dell'ambiente. In tal senso, uno degli obiettivi della presente direttiva dovrebbe essere quello di semplificare e armonizzare le procedure. Dovrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di creare uno "sportello unico" per consentire una valutazione coordinata o il ricorso a procedure comuni nel caso in cui siano necessarie più valutazioni dell'impatto ambientale (VIA), ad esempio per i progetti transfrontalieri, nonché di definire criteri più specifici per le valutazioni obbligatorie.*

(3) Emendamento 3

Proposta di direttiva  
Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(3 bis) Per garantire un'attuazione armonizzata e un'eguale protezione dell'ambiente in tutta l'Unione la Commissione dovrebbe, nel suo ruolo di custode dei trattati, assicurare la conformità sia qualitativa che procedurale con le disposizioni della direttiva 2011/92/UE, comprese quelle riguardanti la consultazione e la partecipazione del pubblico.*

(4) Emendamento 4

Proposta di direttiva  
Considerando 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 ter) Per i progetti con possibili ripercussioni transfrontaliere sull'ambiente gli Stati membri interessati dovrebbero disporre di organi referenti a composizione paritetica, responsabili per tutte le fasi della procedura. Per l'autorizzazione definitiva del progetto dovrebbe essere richiesto il consenso di tutti gli Stati membri interessati.**

**(5) Emendamento 5**

**Proposta di direttiva  
Considerando 3 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 quater) La revisione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe altresì assicurare il miglioramento della protezione ambientale, una maggiore efficienza delle risorse e il sostegno alla crescita sostenibile in Europa. A tal fine è indispensabile semplificare e armonizzare le procedure previste.**

**(6) Emendamento 6**

**Proposta di direttiva  
Considerando 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico **e** dovrebbero pertanto costituire elementi **critici** all'interno dei processi di valutazione e decisionali, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

(4) Nel corso dell'ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l'efficienza **e la sostenibilità** delle risorse, la **tutela della** biodiversità, **l'utilizzo del suolo**, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe **naturale o provocata dall'uomo** hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico. **Esse** dovrebbero pertanto costituire elementi **importanti** all'interno dei processi di valutazione e decisionali **relativi a qualsiasi progetto pubblico o privato suscettibile di avere un impatto ambientale significativo**, in

particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali *e, poiché la Commissione non ha fissato orientamenti in merito all'applicazione della direttiva 2011/92/UE sulla conservazione del patrimonio storico e culturale, essa dovrebbe proporre un elenco di criteri e indicazioni, comprendenti anche l'aspetto dell'impatto visivo, ai fini di una migliore attuazione della direttiva.*

(7) Emendamento 7

Proposta di direttiva  
Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) La necessità di tenere maggiormente in conto i criteri ambientali in tutti i progetti può anche rivelarsi controproducente, se finisce per accrescere la complessità delle procedure e allungare i tempi per l'autorizzazione e la convalida di ciascuna fase; ciò potrebbe aumentare i costi e persino rappresentare un rischio per l'ambiente in caso di protrarsi della durata di un cantiere infrastrutturale.*

(8) Emendamento 8

Proposta di direttiva  
Considerando 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 ter) È essenziale che le questioni ambientali connesse ai progetti di infrastrutture non distolgano l'attenzione dal fatto che qualsiasi progetto ha inevitabilmente un impatto sull'ambiente e che è necessario concentrarsi sul rapporto fra l'utilità del progetto e il suo impatto ambientale.*

(9) Emendamento 9

Proposta di direttiva

## Considerando 5

### *Testo della Commissione*

(5) Nella sua comunicazione dal titolo "Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa", la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.

### *Emendamento*

(5) Nella sua comunicazione dal titolo "Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa", la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza **e sostenibilità** delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE

**(10) Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 11**

### *Testo della Commissione*

(11) La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio *e* la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società.

### *Emendamento*

(11) La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l'Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio, la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società **e la raccomandazione internazionale relativa alla salvaguardia e al ruolo attuale delle aree storiche approvata a Nairobi nel 1976 dall'UNESCO.**

**(11) Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)**

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

**(11 bis) Nella valutazione dell'impatto ambientale l'impatto visivo è un criterio**

*chiave per preservare il patrimonio storico-culturale, i paesaggi naturali e le aree urbane; è opportuno che le valutazioni tengano conto anche di questo elemento.*

**(12) Emendamento 12**

**Proposta di direttiva  
Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) L'applicazione della direttiva 2011/92/UE, *deve garantire **un contesto competitivo per le imprese, in particolare quelle piccole e medie, al fine di favorire*** una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

*Emendamento*

(12) L'applicazione della direttiva 2011/92/UE *dovrebbe* garantire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".

**(13) Emendamento 13**

**Proposta di direttiva  
Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) Al fine di accrescere la trasparenza e facilitare l'accesso alle informazioni da parte del pubblico, in ciascuno Stato membro dovrebbe essere creato un portale elettronico centrale che fornisca tempestivamente le informazioni in materia ambientale concernenti l'attuazione della presente direttiva.*

**(14) Emendamento 14**

**Proposta di direttiva  
Considerando 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 ter) Per alleggerire gli oneri amministrativi, agevolare il processo*

*decisionale e ridurre i costi progettuali, occorre adottare opportune iniziative di normalizzazione dei criteri in linea con il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea<sup>1</sup>, al fine di poter promuovere il ricorso alle migliori tecnologie disponibili (BAT), migliorare la competitività e impedire divergenze interpretative degli standard.*

---

<sup>1</sup> *GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.*

**(15) Emendamento 15**

**Proposta di direttiva  
Considerando 12 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 quater) Sempre nell'intento di semplificare ed agevolare il lavoro delle amministrazioni competenti, occorre elaborare guide che tengano conto delle caratteristiche dei vari settori economico-industriali. Ciò dovrebbe avvenire sulla base del disposto dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> *GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.*

**(16) Emendamento 16**

**Proposta di direttiva  
Considerando 12 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 quinquies) Per assicurare la migliore conservazione possibile del patrimonio storico-culturale, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero definire apposite linee guida.*

(17) Emendamento 17

Proposta di direttiva  
Considerando 13

*Testo della Commissione*

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque opportuno, **ove del caso**, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

*Emendamento*

(13) L'esperienza ha dimostrato che, per **progetti aventi quale unica finalità la risposta** alle emergenze che riguardano la protezione civile, l'osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi **su tale finalità** ed è dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva **in tali casi eccezionali**. **Al riguardo, la direttiva dovrebbe tener conto delle disposizioni della convenzione di Espoo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulla valutazione di impatto ambientale in contesti transfrontalieri, la quale stabilisce l'obbligo generale di notifica e consultazione reciproche per gli Stati partecipanti a progetti transfrontalieri. Per tali progetti la Commissione dovrebbe svolgere, ove opportuno e possibile, un più dinamico ruolo di facilitazione.**

(18) Emendamento 18

Proposta di direttiva  
Considerando 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE, in cui si stabilisce che tale direttiva non si applica ai progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico, fornisce una deroga con limitate garanzie procedurali e potrebbe di fatto aprire la porta a elusioni di tale direttiva.**



(19) Emendamento 19

Proposta di direttiva  
Considerando 13 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 ter) L'esperienza ha dimostrato che è necessario introdurre norme precise per evitare il conflitto di interessi che può determinarsi tra il committente di un progetto sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale e le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2011/92/UE. In particolare, le autorità competenti non dovrebbero coincidere con il committente né trovarsi in alcun modo in una posizione di dipendenza, collegamento o subordinazione rispetto al committente. Per le stesse ragioni, è opportuno prevedere che un'autorità designata quale autorità competente ai sensi della direttiva 2011/92/UE non possa svolgere tale ruolo in relazione a progetti sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale di cui sia essa stessa committente.*

(20) Emendamento 20

Proposta di direttiva  
Considerando 13 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 quater) Nella valutazione dell'impatto ambientale dei progetti occorre tener conto del principio di proporzionalità. I requisiti imposti per la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto dovrebbero essere proporzionati alle sue dimensioni e fasi.*

(21) Emendamento 21

Proposta di direttiva  
Considerando 16

*Testo della Commissione*

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero **individuare** i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

*Emendamento*

(16) Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente, le autorità competenti dovrebbero **definire in modo chiaro e rigoroso** i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell'Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace **e trasparente**. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

(22)      **Emendamento**                      22

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis) Per evitare inutili sforzi e costi superflui i progetti di cui all'allegato II dovrebbero contenere una bozza di documento, non superiore alle 30 pagine, che riporti le caratteristiche del progetto oggetto di screening e le informazioni sulla sua ubicazione, per una valutazione iniziale della sua fattibilità. Lo screening dovrebbe essere pubblico e dovrebbe riflettere i fattori di cui all'articolo 3 e mostrare gli eventuali effetti significativi, sia diretti che indiretti, del progetto.**

(23)      **Emendamento**                      23

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(17) Le autorità competenti dovrebbero **essere tenute a determinare** la portata e il

(17) Le autorità competenti dovrebbero, **quando lo ritengono necessario o se il**

dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di *una relazione* ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

***committente lo richiede, dare un parere che determina*** la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di *un rapporto* ambientale (definizione dell'ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione, ***semplificare le procedure*** e razionalizzare il processo decisionale occorre definire, a livello dell'Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

(24) Emendamento 24

Proposta di direttiva  
Considerando 18

*Testo della Commissione*

(18) *La relazione* ambientale, che compete al committente, *deve* includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

*Emendamento*

(18) *Il rapporto* ambientale, che compete al committente, *dovrebbe* includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione ***comparativa*** e per consentire l'integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto, ***al fine di permettere la scelta più sostenibile e a minor impatto ambientale.***

(25) Emendamento 25

Proposta di direttiva  
Considerando 19

*Testo della Commissione*

(19) *Occorre* adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti *nelle relazioni* ambientali, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata. ***Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto***

*Emendamento*

(19) *È opportuno* adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti *nei rapporti* ambientali, in conformità all'allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata.

*che le valutazioni ambientali possono essere effettuate a diversi livelli o da diversi strumenti.*

(26) Emendamento 102

Proposta di direttiva  
Considerando 19 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(19 bis) È opportuno garantire che le persone che verificano i rapporti ambientali abbiano, grazie alle loro qualifiche ed esperienza, la necessaria competenza tecnica per assolvere ai compiti delineati dalla direttiva 2011/92/UE in maniera scientificamente obiettiva e in assoluta indipendenza dal committente e dalle stesse autorità competenti.***

(27) Emendamento 27

Proposta di direttiva  
Considerando 20

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le informazioni raccolte.

(20) Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare ***in modo dettagliato e completo*** la propria decisione di concedere l'autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate ***con il pubblico interessato e tutte*** le informazioni raccolte. ***Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, il pubblico interessato dovrebbe avere la possibilità di fare ricorso contro la decisione in questione.***

(28) Emendamento 28

Proposta di direttiva  
Considerando 21

*Testo della Commissione*

(21) È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla **costruzione** e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione.

*Emendamento*

(21) È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla **realizzazione** e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l'attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell'Unione. ***Qualora i risultati del monitoraggio indichino la presenza di effetti negativi imprevisti, è opportuno prevedere un'adeguata azione correttiva per porvi rimedio, sotto forma di ulteriori misure di attenuazione e/o compensazione.***

(29) Emendamento 29

Proposta di direttiva  
Considerando 22

*Testo della Commissione*

(22) Occorre definire *scadenze* per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di *favorire* un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali *scadenze* non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da altre normative ambientali dell'Unione, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia.

*Emendamento*

(22) È opportuno definire ***tempistiche ragionevoli e prevedibili*** per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di *incentivare* un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali *tempistiche* non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell'ambiente, in particolare quelli risultanti da altre normative ambientali dell'Unione, nonché l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia; ***eventuali proroghe dovrebbero essere concesse solo in casi***

*eccezionali.*

(30) Emendamento 30

Proposta di direttiva  
Considerando 22 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) Uno degli obiettivi della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus), ratificata dall'Unione europea e recepita nel diritto dell'Unione<sup>1</sup>, è quello di garantire il diritto del pubblico di partecipare al processo decisionale in materia di ambiente. Occorre pertanto continuare a promuovere tale partecipazione, che interessa anche le associazioni, i gruppi e le organizzazioni, segnatamente le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente. Inoltre, l'articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Århus contiene norme sull'accesso a procedure giurisdizionali o ad altri organi per poter contestare la legalità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni che prevedono la partecipazione del pubblico. È inoltre opportuno rafforzare gli elementi della presente direttiva nei progetti di trasporto transfrontalieri, avvalendosi delle strutture esistenti per lo sviluppo dei corridoi di trasporto e utilizzando strumenti per identificare il potenziale impatto sull'ambiente.***

---

<sup>1</sup> *Decisione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).*

(31) Emendamento 31

Proposta di direttiva  
Considerando 23 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(23 bis) Le soglie di produzione previste per il petrolio e il gas naturale nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE non tengono conto della specificità dei livelli di produzione quotidiana degli idrocarburi non convenzionali, spesso molto variabili e inferiori. Di conseguenza, nonostante il loro impatto ambientale, i progetti riguardanti tali idrocarburi non sono soggetti ad una valutazione d'impatto obbligatoria. In base al principio di precauzione, come richiesto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto, è opportuno inserire gli idrocarburi non convenzionali (gas e olio di scisto, gas da giacimenti a bassa permeabilità (tight gas), metano dai depositi carboniferi "coal bed methane"), definiti in base alle loro caratteristiche geologiche, nell'allegato I della direttiva 2011/92/UE indipendentemente dalla quantità estratta, in modo che i progetti riguardanti tali idrocarburi siano sistematicamente sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale.***

(32) Emendamento 32

Proposta di direttiva  
Considerando 24 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(24 bis) Gli Stati membri e gli altri promotori di progetti dovrebbero assicurare che le valutazioni dei progetti transfrontalieri siano svolte con efficienza, evitando inutili ritardi.***

(33) Emendamento 33

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

(26) Per adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche *del caso* i criteri di selezione e le informazioni che devono figurare *nella relazione* ambientale, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti *ai sensi dell'articolo* 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

*Emendamento*

(26) *Al fine di* adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche *pertinenti* i criteri di selezione e le informazioni che devono figurare *nel rapporto* ambientale, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare atti *conformemente all'articolo* 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. ***Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

(34) Emendamento 34

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

***(27) Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

*Emendamento*

***soppresso***

(35) Emendamento 36

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)**  
Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) al paragrafo 2, lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente:*

**"- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse del suolo;"**

**(36) Emendamento 37**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a ter) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

**"c) "autorizzazione": decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di avviare il progetto stesso."**

**(37) Emendamento 38**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) al paragrafo 2 *è aggiunta la definizione seguente:*

b) al paragrafo 2 *sono aggiunte le definizioni seguenti:*

**(38) Emendamento 39**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

*Testo della Commissione*

g) "valutazione dell'impatto ambientale": l'elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell'autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10."

*Emendamento*

g) "valutazione dell'impatto ambientale": l'elaborazione di un rapporto ambientale **da parte del committente**, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell'autorità competente **e/o delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1**, tenendo conto del rapporto ambientale, **nonché dei dati relativi all'inquinamento da emissioni** e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10;"

**(39) Emendamento 41**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**g ter) "tratta transfrontaliera": la tratta che assicura la continuità di un progetto di interesse comune tra i nodi urbani più vicini ai due lati della frontiera di due Stati membri o tra uno Stato membro e un paese vicino;**

**(40) Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**g quater) "norma": una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio**

*conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:*

*i) "norma internazionale": una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;*

*ii) "norma europea": una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;*

*iii) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;*

*iv) "norma nazionale": una norma adottata da un organismo di normazione nazionale;*

**(41) Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g quinquies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g quinquies) "siti storici urbani": siti facenti parte di un sistema più ampio, che comprende l'ambiente naturale ed edificato e l'esperienza di vita quotidiana di chi vi abita. In tale più ampio sistema, arricchito da valori di origine lontana o recente e costantemente soggetto a un processo dinamico di trasformazioni successive, i nuovi spazi urbani possono essere visti come testimonianze di ambiente in fase di formazione;*

**(42) Emendamento 44**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g sexies (nuova)

*g sexies) "azione correttiva": ulteriori misure di attenuazione e/o compensazione che possono essere intraprese dal committente per correggere gli effetti negativi imprevisti o qualsiasi perdita netta di biodiversità individuata durante l'attuazione del progetto, che possano risultare da carenze nell'attenuazione degli impatti derivanti dalla costruzione o dalla gestione di un progetto per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione;*

(43) Emendamento 45

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g septies (nuova)

*g septies) "valutazione dell'impatto visivo": cambiamento di aspetto o di visuale del paesaggio edificato o naturale e delle zone urbane risultante dai lavori, che può essere positivo (improvement) o negativo (deterioration). La valutazione dell'impatto visivo riguarda anche la demolizione di costruzioni protette o aventi un ruolo strategico nell'immagine tradizionale di un luogo o di un paesaggio. Riguarda altresì il mutamento palese della topografia geologica ed eventuali altri ostacoli, quali edifici o mura, che limitano la visuale del paesaggio naturale e la sua armonia. L'impatto visivo è sostanzialmente valutato sulla base di giudizi qualitativi che implicano l'apprezzamento e l'interazione dell'uomo con il paesaggio e il valore che esso conferisce a una località (genius loci);*

(44) Emendamento 46

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g octies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g octies) "procedure comuni": secondo la procedura comune, l'autorità competente rilascia un'unica VIA che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni di altre normative pertinenti dell'Unione;***

**(45) Emendamento 47**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g nonies (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g nonies) "semplificazione": la riduzione della modulistica e l'alleggerimento delle procedure amministrative, la creazione di procedure comuni e di strumenti di coordinamento intesi a integrare le valutazioni compiute dalle varie autorità. Comporta l'introduzione di criteri comuni, l'abbreviamento dei termini per la presentazione dei rapporti e il rafforzamento delle valutazioni oggettive a carattere scientifico.***

**(46) Emendamento 48**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera c**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) ***i paragrafi 3 e 4 sono*** sostituiti dal seguente:

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo

c) ***il paragrafo 3 è*** sostituito dal seguente:

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così

una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale ***o emergenze che riguardano la protezione civile***, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi."

disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.

(47) **Emendamento** **49**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera c**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, a condizione che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengano raggiunti tramite la procedura legislativa. Ogni due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. della presente direttiva], gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le modalità di attuazione della presente disposizione.***

***soppresso***

(48) **Emendamento** **50**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) è aggiunto il paragrafo seguente:***

***"4 bis. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti in modo tale da assicurarne la piena indipendenza nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite a norma della presente direttiva.***

*In particolare, l'autorità o le autorità competenti sono designate in modo da evitare ogni rapporto di dipendenza, collegamento o subordinazione tra le stesse o i loro componenti e il committente. Un'autorità competente non può svolgere le funzioni ad essa attribuite a norma della presente direttiva in relazione a un progetto di cui sia essa stessa committente.";*

(49) Emendamento 51

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 2 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

**"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto, *previa consultazione del pubblico. Le misure di monitoraggio di effetti negativi significativi sull'ambiente e le misure di attenuazione e compensazione sono eventualmente messe in atto dall'autorità competente al momento del rilascio dell'autorizzazione. Detti progetti sono definiti all'articolo 4.*"**

(50) Emendamento 52

**Proposta di direttiva**

## Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2011/92/UE

## Articolo 2 – paragrafo 3

### *Testo della Commissione*

3. I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

*Ai sensi* della procedura coordinata, l'autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell'Unione in materia, emesse **da numerose** autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione.

*Secondo la* procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve **eventuali disposizioni contrarie contenute in** altre normative pertinenti dell'Unione.

Gli Stati membri **designano** un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

### *Emendamento*

3. I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione, **salvo nei casi in cui gli Stati membri considerino sproporzionato il ricorso a tali procedure.**

*Per i progetti oggetto* della procedura coordinata, l'autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell'Unione in materia, emesse **dalle diverse** autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione

*Per i progetti oggetto della* procedura comune, l'autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve **le** altre normative pertinenti dell'Unione.

Gli Stati membri **possono designare** un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

***Su richiesta degli Stati membri la Commissione fornisce loro l'assistenza necessaria per definire e attuare le procedure comuni o coordinate di cui al presente articolo.***

***In tutte le valutazioni dell'impatto ambientale il committente deve dimostrare di aver preso in considerazione, nel rapporto ambientale, eventuali altre normative dell'Unione pertinenti per il progetto proposto, che richiedono singole valutazioni di impatto.***



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 2 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis) all'articolo 2, il paragrafo 4 è  
sostituito dal seguente:*

**"4. Fatto salvo l'articolo 7 e se previsto dal diritto nazionale, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva un progetto specifico avente quale unica finalità la risposta alle emergenze civili, nel caso in cui l'applicazione della direttiva abbia ripercussioni negative su tale finalità.**

**In tali casi gli Stati membri possono informare e consultare il pubblico interessato e:**

- a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione;**
- b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;**
- c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini.**

**La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.**

**La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo.";**

(52) Emendamento 54

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3**  
Direttiva 2011/92/UE

Articolo 3

*Testo della Commissione*

Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- a) popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù **della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**;
- b) territorio, suolo, acque, aria, **cambiamenti climatici**;
- c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);
- e) esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

*Emendamento*

Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- a) popolazione, salute umana e biodiversità, **comprese la flora e la fauna**, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù **delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE**;
- b) territorio, suolo, acque, aria **e clima**;
- c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);
- e) esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai **probabili** rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

(53) Emendamenti 55 e 127/rev

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4**  
Direttiva 2011/92/UE

Articolo 4 – paragrafi 3, 4, 5 e 6

*Testo della Commissione*

- (4) L'articolo 4 è così modificato:
- a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

*Emendamento*

- 4) L'articolo 4 è così modificato:
- a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Per i progetti di cui all'allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A.

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto **di** criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione **da utilizzare** è precisato nell'allegato III."

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente e tenendo conto, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione. La decisione di cui al paragrafo 2:

**a) indica in che modo i criteri di cui all'allegato III sono stati presi in considerazione;**

b) include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

"3. Per i progetti di cui all'allegato II, **e qualora lo Stato membro lo reputi pertinente**, il committente fornisce informazioni **sintetiche** sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato II.A. **La quantità di informazioni che il committente è tenuto a fornire è mantenuta al minimo e limitata agli aspetti chiave che consentono alle autorità competenti di prendere decisioni ai sensi del paragrafo 2.**

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente deve tener conto **dei pertinenti** criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l'ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L'elenco dettagliato dei criteri di selezione è precisato nell'allegato III.";

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5. L'autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente **a norma del paragrafo 3** e tenendo conto, se del caso, dei **commenti dei cittadini e delle autorità locali interessate, dei** risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell'impatto ambientale derivanti da altre normative dell'Unione La decisione di cui al paragrafo 2:

b) include i motivi alla base dell'avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10, **soprattutto in riferimento ai criteri elencati all'allegato III;**

c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull'ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d'impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

d) *essere* disponibile al pubblico.

6. L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro **tre mesi** dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di **altri tre mesi**; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere **le informazioni** di cui all'articolo 5, paragrafo 2."

d) *è resa* disponibile al pubblico.

6. L'autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro **un periodo stabilito dallo Stato membro e non superiore a 90 giorni** dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie **a norma del paragrafo 3**. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può **eccezionalmente** prorogare **una volta** detto termine di **un ulteriore periodo, stabilito dallo Stato membro, non superiore ai 60 giorni**; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente **per iscritto** le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa **e rende pubbliche le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2**.

Se il progetto è oggetto di una valutazione d'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere **il parere** di cui all'articolo 5, paragrafo 2, **se tale parere è stato richiesto in applicazione di tale articolo**."

(54)      **Emendamento**                      **56**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente **prepara** un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa **sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni** di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto

#### *Emendamento*

1. Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente **presenta** un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa **sul parere** di cui al paragrafo 2 del presente articolo, **se tale parere è stato presentato**, e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto

ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell'impatto potenziale, **delle alternative al progetto proposto e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione.** L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV.

proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto *e* delle caratteristiche dell'impatto potenziale. **Il rapporto ambientale include altresì le alternative ragionevoli valutate dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche.** L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV. **Il rapporto ambientale include una sintesi non tecnica delle informazioni fornite.**

(55)      **Emendamento**                      **57**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente, **determinano** la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, **determina**:

**a) le decisioni e i pareri da ottenere;**

- b) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;
- c) le singole fasi della procedura e **la** loro durata;
- d) alternative ragionevoli, adeguate al progetto proposto *e* alle sue caratteristiche specifiche;

**e) le caratteristiche ambientali di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;**

*Emendamento*

2. **Se il committente lo richiede**, l'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente **elabora un parere nel quale determina** la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, **e include** in particolare:

- b) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;
- c) le singole fasi della procedura e **il calendario della** loro durata;
- d) **le** alternative ragionevoli **che il committente può valutare**, adeguate al progetto proposto, alle sue caratteristiche specifiche **e ai suoi impatti significativi sull'ambiente;**

f) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

g) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti *accreditati* e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

f) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

g) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L'autorità competente può inoltre chiedere l'assistenza di esperti *indipendenti qualificati* e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall'autorità competente.

**(56) Emendamento 106**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 5 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

a) il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti *accreditati e tecnicamente* competenti, *oppure*

b) l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti *accreditati e tecnicamente* competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali.

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti *accreditati e tecnicamente* competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Le decisioni riguardanti le modalità

*Emendamento*

3. Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

a) il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti competenti; *e*

b) l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti accreditati e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali *i cui nomi sono resi pubblici*.

Se per determinare i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'autorità competente è stata assistita da esperti competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Le decisioni riguardanti le modalità

dettagliate per il ricorso a esperti **accreditati e tecnicamente** competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri.

dettagliate per il ricorso a esperti competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche **ed esperienza** richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri.

*All'Autorità che esamina la valutazione di impatto ambientale è richiesto di non avere alcun interesse o relazione con il fascicolo in modo da evitare qualsiasi conflitto di interessi.*

(57) Emendamento 59

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis) è inserito l'articolo seguente:*

*"Articolo 5 bis*

*Per i progetti transfrontalieri, gli Stati membri e i paesi vicini interessati prendono tutte le misure necessarie a garantire che le rispettive autorità competenti cooperino al fine di fornire congiuntamente una valutazione d'impatto ambientale transfrontaliera coerente e integrata sin dalla fase iniziale di pianificazione, a norma della legislazione applicabile in materia di cofinanziamento dell'Unione.*

*Nel caso dei progetti di trasporto della rete europea dei trasporti, il potenziale impatto sulla rete Natura 2000 è identificato utilizzando il sistema TENTec e il software Natura 2000 della Commissione e possibili alternative."*

(58) Emendamento 61

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

**"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o per competenza territoriale, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri.";**

**(59) Emendamento 107**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera -a bis (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a bis) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

**"2. Il pubblico è informato mediante un portale centrale accessibile al pubblico elettronicamente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale\*, attraverso pubblici avvisi e in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia**



*ragionevolmente possibile fornire le informazioni."*

(60) Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a ter (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-a ter) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

**"3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico abbia accesso *elettronicamente almeno attraverso un portale centrale*:**

**a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;**

**a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;**

**b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di cui all'articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo."**

(61) Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera -a quater (nuova)

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 5

*-a quater) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

***"5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione e di consultazione del pubblico interessato. Essi adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano fornite attraverso un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/CE."***

**(62) Emendamento 65**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera b**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può prorogare detto termine di ***ulteriori*** 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga."

7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l'autorità competente può prorogare detto termine di ***un massimo di*** 30 giorni; in tal caso, l'autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga.

**(63) Emendamento 66**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

*b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"7 bis. Onde assicurare la partecipazione effettiva del pubblico interessato al processo decisionale, gli Stati membri provvedono a che siano sempre pubblicamente disponibili i dati sulle modalità di contatto e garantiscono un accesso agevole e rapido alla o alle autorità competenti per l'espletamento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, indipendentemente dal progetto specifico sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e tenendo in debito conto le osservazioni e i pareri formulati dal pubblico.";*

(64) Emendamento 67

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*7 bis) all'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:*

*"5 bis. Nel caso dei progetti transfrontalieri di interesse comune nel settore dei trasporti inclusi in uno dei corridoi definiti all'allegato I del regolamento ...<sup>+</sup> che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, gli Stati membri partecipano al compito di coordinare le attività di consultazione pubblica. Il coordinatore provvede a che, in sede di pianificazione delle nuove infrastrutture, si svolga una consultazione pubblica estesa che coinvolga tutti i soggetti interessati e la società civile. In ogni caso il coordinatore può proporre soluzioni per lo sviluppo del piano relativo al corridoio e per la sua realizzazione in modo equilibrato.";*

---

<sup>+</sup> *GU: inserire il numero, la data e il titolo del regolamento che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (2011/0302(COD)).*

(65)      **Emendamenti**                      **109, 93 e 130**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 8**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 8

*Testo della Commissione*

1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. *A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene* le seguenti informazioni:

a) *la* valutazione ambientale dell'autorità competente di cui all'articolo 3 e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

b) *le ragioni principali per la selezione del progetto, nella forma in cui è stato approvato, alla luce delle altre alternative, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell'ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base);*

c) *una sintesi dei commenti pervenuti a norma degli articoli 6 e 7;*

d) precisazioni sul modo in cui le

*Emendamento*

1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in **debita** considerazione **e valutati in dettaglio** nel quadro della procedura di autorizzazione. **Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico secondo le procedure previste e rendono disponibili al pubblico** le seguenti informazioni:

a) **i risultati della** valutazione ambientale dell'autorità competente di cui all'articolo 3, **compresa una sintesi delle osservazioni e dei pareri pervenuti ai sensi degli articoli 6 e 7** e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

b) **una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della sua scelta sotto il profilo degli effetti ambientali.**

d) precisazioni sul modo in cui le

considerazioni ambientali sono state integrate nell'autorizzazione nonché su come i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l'autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7.

**2. Se le consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 portano a concludere che il progetto avrà significativi effetti negativi sull'ambiente, l'autorità competente, non appena possibile e in stretta collaborazione con le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e con il committente, valuta se occorra rivedere il rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione.**

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura che questa comprenda **altre** misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente, **al fine di valutare l'attuazione e l'efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti.**

**Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all'importanza del suo impatto ambientale.**

**È possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da altre normative dell'Unione.**

3. Una volta fornite all'autorità competente

considerazioni ambientali sono state integrate nell'autorizzazione nonché su come **il rapporto ambientale e** i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l'autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7.

2. L'autorità competente, non appena possibile e **previa consultazione delle** autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente, valuta, **sulla base della legislazione applicabile, se si debba rifiutare l'autorizzazione o** se occorra rivedere il rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione

Se l'autorità competente decide di concedere l'autorizzazione, assicura, **sulla base della legislazione applicabile,** che questa comprenda misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente.

3. Una volta fornite all'autorità competente

tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell'Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a termine entro **tre mesi** la valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può prorogare detto termine di **altri tre mesi**; in tal caso, l'autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

**4. Prima di prendere una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate, in particolare per quanto riguarda le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto.**

tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell'Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l'autorità competente porta a termine, entro **un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro e comunque non superiore a 90 giorni**, la valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l'autorità competente può **eccezionalmente** prorogare detto termine di **un ulteriore periodo stabilito dallo Stato membro e comunque non superiore a 90 giorni**; in tal caso, l'autorità competente comunica **per iscritto** al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

**4 bis. La decisione di concedere l'autorizzazione può essere presa anche mediante l'adozione di un atto legislativo**

*nazionale specifico, a condizione che l'autorità competente abbia espletato tutti gli elementi della valutazione d'impatto ambientale conformemente alle disposizioni della presente direttiva.*

---

*\* GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.*

(66) Emendamento 69

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 9 – lettera a**

Direttiva 2011/92/UE

Articolo 9 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure *del caso e rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:*

*a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;*

*a) tenuto conto del rapporto ambientale e delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;*

*b) una descrizione delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi più rilevanti;*

*Emendamento*

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione ***o un'altra decisione finalizzata a soddisfare i requisiti della presente direttiva***, l'autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ***il prima possibile*** secondo le procedure ***nazionali e, in ogni caso entro o non oltre 10 giorni lavorativi. L'autorità o le autorità competenti rendono la decisione disponibile al pubblico e alle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, in applicazione della direttiva 2003/4/CE.***

*c) una descrizione, se necessario, delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2."*

(67) Emendamento 120

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 bis) dopo l'articolo 9 è inserito l'articolo seguente:**

**"Articolo 9 bis**

***Gli Stati membri provvedono a che l'autorità o le autorità competenti, nell'espletamento dei loro obblighi a norma della presente direttiva, non si trovino in una situazione di conflitto di interessi ai sensi di qualsiasi disposizione normativa che le disciplinano."***

(68) Emendamento 72

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 10 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 ter) all'articolo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:**

**"Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico, purché siano conformi alla direttiva 2003/4/CE.";**



(69) **Emendamento** 73

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 10 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 quater) è inserito il l'articolo seguente:**

**"Articolo 10 bis**

***Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive."***

(70) **Emendamento** 75

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 quinquies) all'articolo 11, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:**

***"Una siffatta procedura è adeguata ed efficace, consente di chiedere provvedimenti ingiuntivi ed è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa."***

(71) **Emendamento** 76

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 11**  
Direttiva 2011/92/UE  
Articolo 12 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

**5 bis. Qualora, considerando le specifiche caratteristiche di determinati settori dell'attività economica, lo si consideri opportuno ai fini di una corretta valutazione dell'impatto ambientale, la Commissione, unitamente agli Stati membri e al settore interessato, elabora guide settoriali che fissano i criteri da rispettare per semplificare la valutazione dell'impatto ambientale e facilitarne la normalizzazione.**

(72) Emendamento 77

**Proposta di direttiva  
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **il [DATA]**. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...<sup>+</sup>. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

**<sup>+</sup> GU: inserire la data: 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

(73) Emendamento 110

**Proposta di direttiva  
Articolo 3**

*Testo della Commissione*

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell'impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da

*Emendamento*

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell'impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da

3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva.

3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva *se il promotore chiede che la valutazione ambientale del suo progetto prosegua secondo le disposizioni modificate.*

(74) **Emendamenti** 79, 112 e 126

**Proposta di direttiva**  
**Allegato – punto -1 (nuovo)**  
Direttiva 2011/92/UE  
Allegato I

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1) l'allegato I è così modificato:*

*a) il titolo è sostituito dal seguente:*

**"PROGETTI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1  
(PROGETTI SOTTOPOSTI A  
VALUTAZIONE OBBLIGATORIA  
DELL'IMPATTO AMBIENTALE)"**

*b) è inserito il punto seguente:*

*"4 bis. Attività minerarie a cielo aperto e industrie estrattive affini a cielo aperto.";*

*c) al punto 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

**"a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti [...];"**

*d) sono inseriti i punti seguenti:*

*"14 bis. Esplorazione, limitata alla fase che prevede l'esecuzione della fratturazione idraulica, ed estrazione di petrolio e/o gas naturale intrappolato negli strati di scisti gassosi o in altre formazioni rocciose sedimentarie di uguale o minore permeabilità e porosità, indipendentemente dalla quantità estratta.*

*14 ter. Esplorazione, limitata alla fase che prevede l'esecuzione della fratturazione idraulica, ed estrazione di gas naturale da giacimenti di carbone, indipendentemente dalla quantità estratta.";*

*e) il punto 19 è sostituito dal seguente:*

**"19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, impianti per l'estrazione dell'oro ove si ricorra a bacini di decantazione contenenti cianuro oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.";**

*f) è aggiunto il punto seguente:*

**"24 bis. Parchi a tema e campi da golf progettati in zone con deficit idrici, ad alto rischio di desertificazione o siccità.";**

**(75) Emendamento 80**

**Proposta di direttiva  
Allegato – punto -1 bis (nuovo)  
Direttiva 2011/92/UE**

Allegato II

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1 bis) l'allegato II è così modificato:*

*a) il titolo è sostituito dal seguente:*

**"PROGETTI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2  
(PROGETTI SOTTOPOSTI A  
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE A DISCREZIONE  
DEGLI STATI MEMBRI)"**

*b) al punto 1 è inserita la lettera seguente:*

**"f bis) Attività di pesca selvatica;"**

*c) al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

**"c) Ricerca ed esplorazione di minerali ed estrazione di minerali tramite dragaggio marino o fluviale;"**

*d) al punto 10, la lettera d) è soppressa;*

*e) al punto 13 è inserita la lettera seguente:*

**"a bis) Qualsiasi demolizione di progetti elencati nell'allegato I o nel presente allegato che possa avere effetti negativi"**

(76) Emendamento 81

**Proposta di direttiva**

**Allegato – punto 1**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato II.A

*Testo della Commissione*

ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

1. Descrizione del progetto, *comprese in particolare:*

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto *rilevante*.

3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

4. La descrizione delle misure previste per

*Emendamento*

ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3  
**(INFORMAZIONI SINTETICHE FORNITE DAL COMMITTENTE RELATIVAMENTE AI PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II)**

1. *Una* descrizione del progetto *indicante:*

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali **e profondi**, durante le fasi di costruzione e di funzionamento, **compresa quella di demolizione**;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto *significativo*.

3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente, **compresi i rischi per la salute della popolazione interessata e le ripercussioni sul paesaggio e sul patrimonio culturale risultanti da:**

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, **laddove pertinente**;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità (comprese le modifiche idromorfologiche).

4. La descrizione delle misure previste per

evitare, impedire o ridurre *eventuali* rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

evitare, impedire o ridurre rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente, *soprattutto ove essi siano considerati irreversibili.*

(77) **Emendamento** 124

**Proposta di direttiva**

**Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato III – punto 2 – lettera c – punto ii

*Testo della Commissione*

ii) *le* zone costiere;

*Emendamento*

ii) zone costiere *e ambiente marino*;

(78) **Emendamenti** 83 e 129/rev

**Proposta di direttiva**

**Allegato – punto 2**

Direttiva 2011/92/UE

Allegato IV

*Testo della Commissione*

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione *e* di funzionamento;

*Emendamento*

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1  
**(INFORMAZIONI CHE IL COMMITTENTE È TENUTO A FORNIRE NEL RAPPORTO AMBIENTALE)**

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

***-a) la descrizione della localizzazione del progetto;***

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione, di funzionamento *e, se del caso, di demolizione;*

***a bis) una descrizione dei costi energetici, dei costi di riciclaggio dei rifiuti causati dalla demolizione e del consumo di ulteriori risorse naturali quando si avvia***

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

2. La descrizione delle tecniche, dell'ubicazione o di altri aspetti delle alternative **previste** (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità tecnica, dimensioni e portata), indicando **quella avente il minor impatto ambientale nonché** le principali ragioni alla base della scelta, **tenendo conto degli effetti ambientali**.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto (**scenario di base**). Quest'ultima descrizione deve riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di particolare importanza ambientale e l'uso delle risorse naturali.

4. La descrizione **delle componenti dell'ambiente** potenzialmente **soggette** a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità **e i servizi ecosistemici che fornisce**, il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori climatici, **i cambiamenti climatici** (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall'uso del suolo,

#### **un progetto di demolizione;**

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell'energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall'attività del progetto proposto (inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

2. La descrizione delle tecniche, dell'ubicazione o di altri aspetti delle alternative **ragionevoli** (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità tecnica, dimensioni e portata) previste **dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche**, indicando le principali ragioni alla base della scelta.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (**scenario di base**) e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, **quando i cambiamenti naturali o sociali rispetto allo scenario di base possono essere ragionevolmente previsti**. Quest'ultima descrizione deve riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di particolare importanza ambientale e l'uso delle risorse naturali.

4. La descrizione **dei fattori ambientali** potenzialmente **soggetti** a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità **attraverso la sua flora e fauna**, il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l'acqua (quantità e qualità), l'aria, i fattori climatici, **il clima** (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall'uso del suolo, cambiamenti di uso del

cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti *rilevanti* per l'adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

- a) all'esistenza del progetto;
- b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità **e dei servizi ecosistemici che fornisce, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità di tali risorse anche alla luce dell'evoluzione delle condizioni climatiche;**
- c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
- d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità);
- e) al cumulo con gli effetti *derivanti da* altri progetti e attività;
- f) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo e la silvicoltura;

suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti *significativi* per l'adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l'esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

- a) all'esistenza del progetto;
- b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità, **comprese la flora e la fauna;**
- c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
- d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità) **che possono essere ragionevolmente considerati caratteristici per il tipo di progetto;**
- e) al cumulo **degli** effetti **del progetto in questione** con altri progetti e attività **(in corso e/o approvati), nella misura in cui si trovano nell'area geografica suscettibile di essere interessata e non ancora costruiti od operativi e senza essere obbligati a prendere in considerazione altre informazioni rispetto a quelle esistenti o disponibili al pubblico sui progetti in questione;**
- f) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall'uso del suolo, i cambiamenti d'uso del suolo e la silvicoltura;



g) alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

h) ai cambiamenti idromorfologici.

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello dell'**UE** o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e **se possibile** compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi **vengono** ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Una valutazione dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva **96/82/CE, modificata**).

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti

g) alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

h) ai cambiamenti idromorfologici.

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello dell'**Unione** o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente di cui al punto 5, nonché un resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

7. Una descrizione delle misure previste **in via prioritaria** per evitare, ridurre e, **in ultima istanza**, compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un'analisi ex-post degli effetti negativi sull'ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi **siano evitati**, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Una valutazione dei **probabili** rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva **2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, o requisiti derivanti da altri atti legislativi dell'Unione o da convenzioni internazionali**).

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti

precedenti

10. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite."

precedenti

10. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite."